SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 111 relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare è soppresso.

Art. 2.

L'art. 117 relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia è soppresso.

Art. 3.

Gli articoli da 126 a 128 relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro sono soppressi.

Art. 4.

L'art. 196 relativo alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva è soppresso.

Art. 5.

Gli articoli da 263 a 275 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso sono soppressi.

Art. 6.

Dopo l'art. 253 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, in chirurgia vascolare, in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, in medicina del lavoro, in ortopedia e traumatologia:

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 254. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso presso l'Università cattolica «S. Cuore» di Milano.

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati in corso di pubbliche calamità. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 255. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 256. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 257. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 258. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;

b) chirurgia d'urgenza;

c) pronto soccorso;

d) diagnostica;

e) anestesia e rianimazione;

f) medicina sociale.

Art. 259. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Chirurgia e propedeutica chirurgica:
chirurgia generale;
tecniche operatorie;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale.

b) Chirurgia d'urgenza:
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia di guerra;
chirurgia ginecologica;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia del politraumatizzato;
chirurgia toracica;
chirurgia urologica;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia;
microchirurgia;
neurochirurgia;
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico;
traumatologia dell'apparato locomotore.

c) Pronto soccorso:
organizzazione chirurgica delle grandi calamità;
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio;
chirurgia di piccolo pronto soccorso.

d) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini);
endoscopia diagnostica ed operatoriva;
angioradiologia.

e) Anestesia e rianimazione:
anestesiologia;
rianimazione e terapia intensiva.

f) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina delle comunità;
lingua straniera (inglese scientifico).

Art. 260. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):		
chirurgia generale	ore	70
fisiopatologia chirurgica	»	50
chirurgia sperimentale	»	40
Chirurgia d'urgenza (ore 70):		
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70
Pronto soccorso (ore 60):		
chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	60
Diagnostica (ore 50):		
patologia clinica	»	50
Anestesia e rianimazione (ore 40):		
anestesiologia	»	40
Medicina sociale (ore 20):		
lingua straniera (inglese scientifico)	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):		
chirurgia generale	ore	60
fisiopatologia chirurgica	»	40
Chirurgia d'urgenza (ore 70):		
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70
Pronto soccorso (ore 50):		
chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	50
Diagnostica (ore 100):		
anatomia ed istologia patologica	»	50
endoscopia diagnostica ed operativa	»	50
Anestesia e rianimazione (ore 60):		
rianimazione e terapia intensiva	»	60
Medicina sociale (ore 20):		
medicina delle comunità	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):		
chirurgia generale	ore	60
Chirurgia d'urgenza (ore 170):		
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70
microchirurgia	»	30
chirurgia vascolare	»	40
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico	»	30
Pronto soccorso (ore 30):		
organizzazione chirurgica delle grandi calamità	»	30

Diagnostica (ore 80):

radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagini)	ore	50
endoscopia diagnostica ed operativa	»	30

Anestesia e rianimazione (ore 60):

rianimazione e terapia intensiva	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):

chirurgia generale	ore	60

Chirurgia d'urgenza (ore 260):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	60
chirurgia ginecologica	»	40
chirurgia urologica	»	40
neurochirurgia	»	40
traumatologia dell'apparato locomotore	»	40
chirurgia pediatrica	»	40

Pronto soccorso (ore 40):

metodologia organizzativa dei disastri sul territorio	»	40

Diagnostica (ore 40):

angioradiologia	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):

tecniche operatorie	ore	50

Chirurgia d'urgenza (ore 310):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70
chirurgia plastica e riparatrice	»	50
cardiochirurgia	»	40
chirurgia toracica	»	60
chirurgia del politraumatizzato	»	30
chirurgia maxillo-facciale	»	30
chirurgia di guerra	»	30

Medicina sociale (ore 40):

medicina legale e delle assicurazioni	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 261. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

chirurgia d'urgenza con particolare riguardo alle urgenze toraco-addominali;
chirurgia generale;
patologia clinica per l'urgenza;
terapia intensiva;
endoscopia;
diagnostica eidologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 262. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 263. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 264. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 265. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 266. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;

b) fisiologia dell'apparato circolatorio;

c) chirurgia generale;

d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;

e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;

f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;

g) patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

i) biofisica e bioingegneria.

Art. 267. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:
embriologia;
istologia;
anatomia chirurgica dei vasi.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:
principi di emodinamica;
principi di emoreologia;
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:
chirurgia generale (patologia intersistemica);
chirurgia generale;
tecniche chirurgiche;
chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:
semeiotica clinica delle arteriopatie;
semeiotica clinica delle flebopatie;
semeiotica clinica delle linfopatie;
indagini diagnostiche vascolari non invasive;
angioradiologia periferica;
angiocardioradiologia;
tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie;
patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:
principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;
terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali;
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie;
principi di microchirurgia vascolare;
medicina legale e legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche:
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:
anestesia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria:
elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica e informatica.

Art. 268. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):
embriologia . . . . ore 25
istologia . . . . » 25

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):
principi di emodinamica . . . . » 25
principi di emoreologia . . . . » 25

Chirurgia generale (ore 125):
chirurgia generale (patologia intersistemica) . . . . » 75
chirurgia generale . . . . » 50

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):
semeiotica clinica delle arteriopatie . » 30
semeiotica clinica delle flebopatie . . » 30
semeiotica clinica delle linfopatie . . » 15
indagini diagnostiche vascolari non invasive . . . . » 25
angioradiologia periferica . . . . » 25

Biofisica e bioingegneria (ore 50):
elementi di biofisica . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):
anatomia chirurgica dei vasi . . . . . ore 50

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 175):
tecniche chirurgiche . . . . » 135
chirurgia sperimentale . . . . » 40

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):

indagini diagnostiche vascolari non invasive	ore	25
tecniche di rilevazione emodinamica	»	50

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia e istologia patologica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):

tecniche chirurgiche	ore	100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):

patologia clinica delle arteriopatie periferiche	»	45
patologia clinica delle flebopatie	»	35
patologia clinica delle linfopatie	»	20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

principi di terapia medica delle vasculopatie	»	20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche	»	80
principi di microchirurgia vascolare	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia	ore	25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali	»	70
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica	»	30
patologia clinica della coagulazione	»	50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali	»	80
terapia chirurgica delle flebopatie	»	50
terapia chirurgica delle linfopatie	»	20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica	ore	40
l'accesso vascolare	»	45
principi di microchirugia vascolare	»	75
medicina legale e legislazione sanitaria	»	15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi	»	60
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore	»	40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche	»	50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria	»	35
statistica e informatica	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 269. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza;
reparto di terapia intensiva;
sale operatorie;
ambulatori;
laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva;
laboratori sperimentali di bioingegneria e informatica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 270. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica funzionale e di laboratorio;
diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 271. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 272. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 273. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 274. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;

c) diagnostica;

d) clinica e terapia;

e) scienze relazionali.

Art. 275. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:
informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:
anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:
radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:
medicina interna;
malattie apparato digerente;
malattie apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:
psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 276. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Scienze di base (ore 220):		
informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	50
scienze dell'alimentazione	»	60
farmacologia	»	50
Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):		
anatomia clinica	»	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60
Clinica e terapia (ore 60):		
malattie apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2º Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):		
anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30
Diagnostica (ore 210):		
radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40
Clinica e terapia (ore 100):		
malattie apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3º Anno:

Diagnostica (ore 230):		
radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia e istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente .	ore	80
terapia gastroenterologica. . .	»	20
medicina interna.	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva.	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente . . .	»	70
terapia gastroenterologica.	»	30
malattie apparato digerente dell'età pediatrica.	»	50
elementi di chirurgia digestiva .	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 277. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

reparti di medicina interna, gastroenterologica, pediatrica, chirurgia dell'apparato digerente;
laboratorio e prove funzionali;
endoscopia ed ecografia;
ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 278. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 279. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 280. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 281. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 282. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;

b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;

c) tossicologia professionale;

d) medicina preventiva dei lavoratori;

e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;

f) epidemiologia occupazionale;

g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 283. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro:

igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:

fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:

tossicologia industriale;
patologia clinica e monitoraggio biologico;
radiobiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:

psicologia del lavoro;
organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:

medicina del lavoro;
dermatologia allergologica e professionale;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:

statistica medica e biometria;
epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:

medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 284. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):

igiene del lavoro	ore	75
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale	»	100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):

fisiologia del lavoro ed ergonomia	»	75

Epidemiologia occupazionale (ore 50):

statistica medica e biometrica	»	50

Tossicologia professionale (ore 100):

patologia clinica e monitoraggio biologico	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):

igiene del lavoro	ore	100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):

fisiologia del lavoro ed ergonomia	»	50

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100):

medicina del lavoro	»	100

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):

psicologia del lavoro	»	50

Tossicologia professionale (ore 100):

tossicologia industriale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro	ore	150
dermatologia allergologica e professionale	»	50

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro	ore	100

Epidemiologia occupazionale (ore 50):

epidemiologia delle malattie da lavoro	»	50

Tossicologia professionale (ore 50):

radiobiologia e radioprotezione	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro	ore	120
medicina d'urgenza	»	40
chirurgia d'urgenza	»	40

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro	»	100
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro	»	25

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):

medicina legale e delle assicurazioni	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 285. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori (annessi alla scuola o individuati dal consiglio della scuola):

divisione clinica medicina del lavoro (Policlinico Gemelli);

ambulatorio divisionale M.D.L. (Policlinico Gemelli);

ambulatorio medicina del lavoro dell'istituto con annessi servizi di fisiopatologia respiratoria, di audiologia e di allergologia occupazionali, laboratori di igiene industriale (sezione polveri, chimica organica, chimica inorganica, agenti fisici), laboratori di tossicologia industriale e analisi cliniche.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 286. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla ortopedia, alla traumatologia, alla chirurgia della mano, e alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito ortopedico e traumatologico, la scuola si articola negli indirizzi: ortopedia e traumatologia generale, chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ortopedia con indirizzo in: ortopedia e traumatologia generale; chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Art. 287. — La scuola ha la durata di cinque anni, sia per quanto attiene l'indirizzo di ortopedia e traumatologia generale, sia per quanto attiene l'indirizzo di chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

I primi tre anni sono in comune. Dopo i primi tre anni lo specializzando all'atto dell'iscrizione al quarto anno, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà frequentare l'indirizzo prescelto. La scelta dell'indirizzo deve avvenire all'atto dell'ammissione al primo anno, relativamente alla disponibilità dei posti.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 288. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 289. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per coloro che intendono iscriversi agli indirizzi in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica e che siano già specialisti in ortopedia e traumatologia generale, o viceversa, non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 290. — La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomatematica;
c) diagnostica;
d) medicina interna;
e) chirurgia generale;
f) ortopedia;
g) traumatologia;
h) chirurgia della mano;
i) tecnica operatoria;
l) microchirurgia ortopedica;
m) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 291. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica;
anatomia chirurgica dell'arto superiore (*);
anatomia funzionale biomeccanica (*).

b) Meccanica e biomatematica:
informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:
diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
elettrodiagnostica ed elettromiografia (*);
radiodiagnostica e radioterapia (*).

d) Medicina interna:
reumatologia;
neurologia;
dermatologia (*);
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione;
tecniche di anestesia periferica (*).

f) Ortopedia:
ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:
traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Chirurgia della mano:
ortopedia della mano;
traumatologia speciale della mano;
chirurgia plastica e ricostruttiva;

(*) Materie previste per l'indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

tecniche di chirurgia della mano;
tecniche di chirurgia tendinea.

i) Tecnica operatoria:
tecniche operatorie;
microchirurgia;

l) Microchirurgia ortopedica:
lesioni vascolari periferiche;
lesioni nervose periferiche;
lesioni del plesso.

m) Medicina legale e delle assicurazioni:
infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni (*).

Art. 292. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia	ore	50
istologia ed embriologia	»	50
fisiologia applicata	»	50

Meccanica e biomatematica (ore 50):

informatica biomedica	»	50

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica	»	50

Chirurgia generale (ore 40):

anestesiologia e rianimazione	»	40

Ortopedia (ore 80):

ortopedia	»	80

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):

concetti di patologia del lavoro	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):

immunologia	ore	20
genetica medica	»	20

Meccanica e biomatematica (ore 70):

bioingegneria	ore	30
biomeccanica	»	40

Diagnostica (ore 80):

diagnostica per immagini	»	50
anatomia e istologia patologica	»	30

Medicina interna (ore 20):

reumatologia	»	20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia generale	»	40

Ortopedia (ore 50):

ortopedia	»	50

Tecnica operatoria (ore 70):

tecniche operatorie	»	70

Medicina legale (ore 30):

medicina legale	»	15
medicina delle assicurazioni	»	15
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):

neurologia	ore	30

Chirurgia generale (ore 90):

chirurgia generale	»	40
chirurgia d'urgenza	»	50

Ortopedia (ore 130):

ortopedia	»	50
deformità congenite	»	30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche	»	50

Traumatologia (ore 100):

traumatologia generale	»	25
neurotraumatologia	»	25
traumatologia della colonna vertebrale	»	25
traumatologia degli arti	»	25

Tecnica operatoria (ore 50):

tecniche operatorie	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo ortopedia e traumatologia generale:

Diagnostica (ore 20):

medicina nucleare	ore	20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia d'urgenza	»	40

Ortopedia (ore 120):

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche	»	60
patologia vertebrale	»	60

(*) Materie previste per l'indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti . . . . ore 60
trattamento del politraumatizzato . . » 40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecniche operatorie . . . . » 120

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno - indirizzo ortopedia e traumatologia generale:

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione. . . . ore 60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia . . . . » 50
chirurgia della mano . . . . » 50

Traumatologia (ore 120):

traumatologia del lavoro . . . . » 30
traumatologia della strada . . . . . . » 30
traumatologia dello sport . . . . . . » 30
traumatologia della mano . . . . . . » 30

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie . . . . » 50
microchirurgia . . . . » 50

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 30):

anatomia funzionale e biomeccanica ore 30

Chirurgia della mano (ore 250):

traumatologia speciale della mano . ore 100
ortopedia della mano . . . . » 100
chirurgia plastica e ricostruttiva . . . » 50

Medicina interna (ore 40):

dermatologia . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):

elettrodiagnostica ed elettromiografia » 40
radiodiagnostica e radioterapia . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'arto superiore. . . . . ore 50

Chirurgia generale (ore 20):

tecniche di anestesia periferica. . . . » 20

Chirurgia della mano (ore 130):

tecniche di chirurgia della mano . . ore 80
tecniche di chirurgia tendinea . . . . » 50

Microchirurgia ortopedica (ore 150):

lesioni vascolari periferiche. . . . . . » 50
lesioni nervose periferiche . . . . . . » 50
lesioni del plesso . . . . » 50

Medicina interna (ore 15):

medicina fisica e riabilitazione . . . » 15

Meccanica e biomatematica (ore 15):

tutori e protesi . . . . » 15

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 293. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di ortopedia, reparto di traumatologia (e relative divisioni e sezioni), sezioni di chirurgia della mano;

pronto soccorso ortopedico e traumatologico;

ambulatorio divisionale ortopedico, traumatologico e ambulatori superspecialistici;

servizio di recupero e rieducazione funzionale;

laboratorio di istopatologia dell'apparato locomotore;

laboratorio di biomeccanica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1988
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 93

88A3979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso:

Art. 1.

Nell'art. 316 sono soppressi gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in ortopedia, che muta denominazione in ortopedia e traumatologia, in otorinolaringoiatria, in psichiatria, in radiologia ed in urologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 571 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate:

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 572. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla ortopedia, alla traumatologia, alla riabilitazione, alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 573. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 574. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di ingegneria.

Art. 575. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 576. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomatematica;

c) diagnostica;

d) medicina interna;

e) chirurgia generale;

f) ortopedia;

g) traumatologia;

h) tecnica operatoria;

i) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 577. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattiva e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica.

b) Meccanica e biomatematica:
informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica.

c) Diagnostica:
diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica.

d) Medicina interna:
reumatologia;
neurologia;
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione.

f) Ortopedia:
ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:
traumàtologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Tecnica operatoria:
tecnica operatoria;
microchirurgia.

i) Medicina legale e delle assicurazioni:
infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 578. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):
anatomia . . . . ore 50
istologia ed embriologia . . . . » 50
fisiologia applicata . . . . » 50

Meccanica e biomatematica (ore 50):
informatica biomedica . . . . » 50

Diagnostica (ore 50):
patologia clinica . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 40):
anestesiologia e rianimazione . . . . » 40

Ortopedia (ore 80):
ortopedia . . . . » 80

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):
concetti di patologia del lavoro . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):
immunologia . . . . ore 20
genetica medica . . . . » 20

Meccanica e biomatematica (ore 70):
bioingegneria . . . . » 30
biomeccanica . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):
diagnostica per immagini . . . . » 50
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Medicina interna (ore 20):
reumatologia . . . . » 20

Chirurgia generale (ore 40):
chirurgia generale . . . . » 40

Ortopedia (ore 50):
ortopedia . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 70):
tecnica operatoria . . . . » 70

Medicina legale (ore 30):
medicina legale . . . . » 15
medicina delle assicurazioni . . . . . » 15

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):
neurologia . . . . ore 30

Chirurgia generale (ore 90):
chirurgia generale . . . . » 40
chirurgia d'urgenza . . . . » 50

Ortopedia (ore 130):
ortopedia . . . . » 50
deformità congenite . . . . » 30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 50

Traumatologia (ore 100):
traumatologia generale . . . . » 25
neurotraumatologia . . . . » 25
traumatologia della colonna vertebrale . . . . » 25
traumatologia degli arti . . . . » 25

Tecnica operatoria (ore 50):
tecnica operatoria . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Diagnostica (ore 20):
medicina nucleare . . . . ore 20

Chirurgia generale (ore 40):
chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Ortopedia (ore 120):
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 60
patologia vertebrale . . . . » 60

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti	ore	60
trattamento del politraumatizzato	»	40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecnica operatoria	»	120
Monte ore elettivo	ore	400

5º Anno:

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione	ore	60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia	»	50
chirurgia della mano	»	50

Traumatologia (ore 120):

traumatologia del lavoro	»	30
traumatologia della strada	»	30
traumatologia dello sport	»	30
traumatologia della mano	»	30

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria	»	50
microchirurgia	»	50

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 579. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza della clinica ortopedica dell'Università;
pronto soccorso;
sale operatorie;
sala gessi;
fisioterapia;
laboratorio di chimica e microscopia clinica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 580. — È istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della otorinolaringoiatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in otorinolaringoiatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 581. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 582. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di ingegneria.

Art. 583. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 584. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;

b) area delle scienze basiche biologiche;

c) area clinica;

d) area diagnostica;

e) area terapeutica;

f) area delle scienze correlate;

g) area medico legale e sociale.

Art. 585. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
informatica medica e strumentazione biomedica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia istologia ed embriologia;
fisiologia.

c) Area clinica:
patologia ORL e cervico-facciale;
patologia e clinica ORL e cervico-facciale;
ORL pediatrica;
audiologia;
foniatria.

d) Area diagnostica:
semeiotica ORL;
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica;
otoneurologia;
audiometria.

e) Area terapeutica:
terapia medica;
tecniche operatorie otologiche;
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali;
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
anestesiologia.

f) Area delle scienze correlate:
neuropatologia;
oculistica;
radiologia;
pediatria.

g) Area medico legale e sociale:
medicina legale e infortunistica;
ORL preventiva e sociale.

Art. 586. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):		
informatica medica e strumentazione biomedica	ore	50
Scienze basiche biologiche (ore 50):		
anatomia, istologia ed embriologia	»	30
fisiologia	»	20
Clinica (ore 100):		
patologia ORL e cervico-facciale	»	100
Diagnostica (ore 200):		
semeiotica ORL	»	175
anatomia e istologia patologica	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Clinica (ore 200):		
patologia e clinica ORL e cervico-facciale	ore	200
Diagnostica (ore 100):		
otoneurologia	»	30
patologia clinica	»	30
audiometria	»	40
Terapeutica (ore 100):		
tracheobroncoscopia	»	50
anestesiologia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Clinica (ore 200):		
patologia e clinica ORL e cervico-facciale	ore	100
audiologia	»	50
foniatria	»	25
ORL pediatrica	»	25
Terapeutica (ore 150):		
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali	»	100
terapia medica	»	50
Scienze correlate (ore 50):		
oculistica	»	20
radiologia	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Terapeutica (ore 350):		
tecniche operatorie otologiche	ore	175
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali	»	150
chirurgia plastica	»	25
Scienze correlate (ore 25):		
neuropatologia	»	15
pediatria	»	10
Medico-legale e sociale (ore 25):		
medicina legale e infortunistica	»	10
ORL preventiva e sociale	»	15
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 587. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti di degenza e nei servizi specialistici di diagnosi e cura seguenti:

clinica otorinolaringoiatrica, servizio di audiologia, servizio di foniatria, clinica neurologica, istituto di medicina legale e delle assicurazioni, ed eventuali divisioni otorinolaringoiatriche convenzionate.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 588. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 589. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 590. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 591. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 592. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psichiatria clinica;

c) psicoterapeutica;

d) sociopsichiatria;

e) psico-biologica.

Art. 593. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:
psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:
psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatria:
psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Psico-biologica:
biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 594. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):
genetica medica . . . . ore 20
psicofarmacologia di base . . . . . . » 30
informatica . . . . » 50

Psichiatria clinica (ore 200):
psichiatria . . . . » 100
neurologia . . . . » 50
psicodiagnostica . . . . » 50

Psico-biologica (ore 100):
strutture e funzioni integrative del S.N.C. » 40
biochimica del S.N.C. . . . . » 20
psicofisiologia . . . . » 20
psicoendocrinologia . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):
psichiatria . . . . ore 100
psicopatologia . . . . » 60
psicofarmacologia clinica . . . . » 40

Psicoterapeutica (ore 200):
psicoterapia. . . . . » 70
psicodinamica . . . . » 30
psicologia medica . . . . » 50
metodologia del rapporto medico-paziente. . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):
psichiatria . . . . ore 100
neuropsichiatria infantile . . . . » 50

Psicoterapeutica (ore 150):
psicoterapia. . . . . » 150

Sociopsichiatria (ore 100):
psichiatria sociale . . . . » 40
igiene mentale . . . . » 30
epidemiologia . . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):		
psichiatria	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	20
Psicoterapeutica (ore 150):		
psicoterapia	»	150
Sociopsichiatria (ore 80):		
psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 595. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori del complesso convenzionato Università-Ospedale:

clinica psichiatrica - 3° servizio;
1° servizio psichiatrico;
2° servizio psichiatrico.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 596. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della radiologia, la scuola si articola negli indirizzi di radiodiagnostica e scienze delle immagini e radioterapia oncologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in radiologia, indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini e indirizzo radioterapia oncologica.

Art. 597. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 598. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze statistiche, demografiche e attuariali.

Art. 599. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 600. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;

b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;

c) diagnostica per immagini;

d) oncologia;

e) radioterapia clinica.

Art. 601. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:
matematica, fisica, statistica e informatica;
tecnologia della strumentazione;
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, radiologie luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);
protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;
indagini strumentali diagnostiche;
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati (apparato osteoarticolare, respiratorio, cardiovascolare, digerente, urogenitale, sistema endocrino);
neuroradiologia;
radiologia pediatrica;
radiologia interventiva.

d) Oncologia:
oncologia generale;
epidemiologia;
anatomia patologica;
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;
chemioterapia antiblastica;
patologia non oncologica del paziente neoplastico;
oncologia medica;
chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:
basi biologiche della radioterapia;
dosimetria e piani di trattamento;
radioterapia clinica;
tecniche a fasci collimati;
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;
tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 602. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):		
matematica, fisica, statistica e informatica	ore	60
tecnologia della strumentazione . . .	»	40
Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):		
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative	»	50
Diagnostica per immagini (ore 250):		
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	»	100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	150
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2º Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):		
matematica, fisica, statistica e informatica	ore	25
tecnologia della strumentazione . . .	»	75
Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):		
protezionistica (strumentazione e tecnica)	»	20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci	»	30
Diagnostica per immagini (ore 250):		
formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	»	25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	25
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	25
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati .	»	75
neuroradiologia	»	50
radiologia pediatrica	»	25
radiologia interventiva	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

3º Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):		
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità	ore	25
Diagnostica per immagini (ore 375):		
tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	125
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati).	»	250
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4º Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):		
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati)	ore	400
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2º Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):		
matematica, fisica, statistica e informatica	ore	10
tecnologia della strumentazione . . .	»	40
Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):		
radiopatologia clinica	»	50
Diagnostica per immagini (ore 100):		
indagini strumentali diagnostiche . .	»	50
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	50
Oncologia (ore 100):		
oncologia generale.	»	20
anatomia patologica.	»	20
epidemiologia	»	5
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari.	»	30
chemioterapia antiblastica	»	25
Radioterapia clinica (ore 100):		
basi biologiche della radioterapia . .	»	30
dosimetria e piani di trattamento. .	»	70
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3º Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):		
oncologia medica	ore	70
chirurgia oncologica.	»	30
patologia non oncologica del paziente neoplastico	»	50
Radioterapia clinica (ore 250):		
radioterapia clinica	»	100
tecniche a fasci collimati	»	75
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Radioterapia clinica (ore 400):

radioterapia clinica	ore	300
tecnologie avanzate in radioterapia	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 603. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori (del complesso convenzionato Università-ospedale):

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazioni materiale fotoradiografico;

indirizzo in radioterapia oncologica:

reparti degenze in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia con fasci collimati; reparti di brachiterapia; reparti di radioterapia metabolica; laboratori annessi; ambulatori; sale di diagnostica radiologica e per immagini relativi alla centratura e programmazione dei trattamenti radianti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 604. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 605. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 606. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 607. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 608. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica;

b) fisiopatologica e farmacologica;

c) diagnostica;

d) clinica;

e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;

f) specialità affini.

Art. 609. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica:

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;

istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile:

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

farmacoterapia delle affezioni urogenitali;

anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;

microbiologia e microbiologia clinica;

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.

d) Clinica:

clinica urologica;

andrologia;

oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);

nefrologia chirurgica;

patologia e clinica urologica infantile;

urologia ginecologica;

neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile:

procedimenti di chirurgia endoscopica;

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:

dermatologia e venereologia;

chirurgia dell'intestino;

chirurgia vascolare;

nefropatie mediche.

Art. 610. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile . . . ore 25

istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Fisiopatologica e farmacologica (ore 25):

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Diagnostica (ore 325):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile » 300

microbiologia e microbiologia clinica » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . . . ore 50

Diagnostica (ore 150):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile » 100

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Specialità affini (ore 50):

nefropatie mediche . . . . » 50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 150

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 250

farmacoterapia delle affezioni urogenitali . . . . » 25

anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico. . . . . . . » 25

Diagnostica (ore 50):

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Clinica (ore 25):

andrologia . . . . » 25

Specialità affini (ore 25):

dermatologia e venereologia . . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Diagnostica (ore 75):

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . ore 75

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica ore 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Clinica (ore 225):

clinica urologica. . . . . » 125

nefrologia chirurgica . . . . » 25

urologia ginecologica . . . . » 25

neuro-urologia e urodinamica . . . . » 25

oncologia clinica. . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno:

Clinica (ore 250):

clinica urologica. . . . . ore 200

patologia e clinica urologica infantile » 50

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile » 50

Specialità affini (ore 50):

chirurgia dell'intestino . . . . » 25

chirurgia vascolare . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 611. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori del complesso convenzionato Università-ospedale: laboratori (chimico, batteriologico); anatomia patologica; radiologia; urodinamica; ambulatori; reparti degenza; endoscopia (diagnostica e chirurgica); sala operatoria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 106

88A3965

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 settembre 1988, n. 424.

Modalità e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma di ricerca scientifica ed applicata di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito in legge 24 marzo 1987, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di scarichi di frantoi oleari».

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 5 della legge 24 marzo 1987, n. 119, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10;

Visto il documento del 23 novembre 1987 predisposto dalla commissione di studio istituita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro del 26 luglio 1987;

Decretano:

Art. 1.

Ai sensi della normativa di cui alle premesse sono legittimati a proporre istanze di finanziamento per la realizzazione dei programmi di ricerca scientifica ed applicata di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge 24 marzo 1987, n. 119, i seguenti soggetti:

a) amministrazioni regionali, provinciali e comunali e loro consorzi;

b) istituti ed enti di ricerca pubblici e privati;

c) imprese pubbliche e private:

d) consorzi tra le imprese pubbliche e private;

e) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

f) società di ricerca costituite tra i soggetti di cui alle lettere *b), c)* e *d),* nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese;

g) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere *c), d)* ed *e),* nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese;

h) consorzi tra imprese pubbliche e private, amministrazioni ed enti pubblici.

Art. 2.

Ai fini della concessione dei finanziamenti i soggetti di cui al precedente articolo presentano entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, al Ministero dell'ambiente - Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le istanze relative ai programmi di ricerca scientifica ed applicata aventi la finalità di cui al comma 1 dell'art. 5 della citata legge n. 119/87.

Art. 3.

Sono ammissibili le istanze di finanziamento relative ai seguenti temi di ricerca:

1) processi di depurazione delle acque di vegetazione e relative tecnologie finalizzate, alla soluzione complessiva del problema, o anche solo a trattamenti parziali preliminari;

2) trattamenti di riqualificazione dei reflui e di separazione dei prodotti e frazioni di essi destinabili ad utilizzazioni produttive;

3) caratteristiche delle acque di vegetazione e dei residui prodotti dai processi di trattamento;

4) metodologie di gestione del trattamento e smaltimento delle acque di vegetazione.

Le istanze di finanziamento dovranno essere relative a programmi funzionalmente autonomi dal punto di vista tecnico e dell'utilizzazione dei risultati.

Per ciascun progetto funzionalmente autonomo può essere presentata richiesta di finanziamento per un ammontare complessivo non inferiore a 200 milioni e non superiore a 2.000 milioni, con l'indicazione, ai fini della definizione del piano finanziario per la completa realizzazione del progetto, delle eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili.

Ciascuna istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e trasmessa in triplice copia, a mezzo raccomandata con l'avviso di ricevimento, del termine previsto dal presente decreto, oppure presentata direttamente entro lo stesso termine, presso il Ministero dell'ambiente - Commissione tecnico-scientifica - Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma. In ambedue i casi ciascuna istanza deve essere contenuta in unico plico.

Per la presentazione delle istanze fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di spedizione, oppure, per le istanze presentate direttamente, il numero di protocollo della citata commissione del Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

Non saranno ritenute ammissibili le istanze che:

a) contengano richieste di finanziamento relative ad indagini ed interventi già realizzati o comunque già affidati in esecuzione;

b) si riferiscano ad interventi già dotati di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti.

Le istanze di finanziamento dovranno essere relative ad interventi di cui sia dimostrata la realizzabilità entro un periodo di nove mesi dalla concessione del finanziamento.

Art. 5.

Per ciascuna istanza di finanziamento deve essere puntualmente compilata l'annessa scheda progetto in conformità con le indicazioni contenute nella nota informativa allegata alla scheda medesima.

Gli interventi, così come prospettati nelle relative schede progetto e nei documenti allegati, formano oggetto di istruttoria tecnica economica presso il Ministero dell'ambiente e saranno valutati dalla commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente; questa ultima è integrata con due rappresentanti del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

La valutazione sarà svolta sulla base dell'analisi e delle valutazioni tecnico-scientifiche ed economiche in relazione al contributo alla soluzione dei problemi attinenti i temi di cui all'art. 3.

Nell'ambito di ciascun programma di ricerca saranno, in particolare, evidenziati i contributi attesi in merito:

a) allo sviluppo di metodologie per la ottimizzazione del funzionamento di impianti esistenti e di sistemi di trattamento delle acque di vegetazione;

b) alla utilizzazione di strutture esistenti nella prospettiva di utilizzo per il trattamento delle acque di vegetazione;

c) allo sviluppo di nuovi processi ed impianti;

d) all'approfondimento della natura e composizione delle acque di vegetazione;

e) alla verifica delle possibili forme di recupero, di smaltimento e di riciclaggio delle acque di vegetazione e dei derivati dai processi, stima dei costi e dei ricavi connessi.

Ove si accerti in fase istruttoria che i costi e/o i benefici indicati siano sovra o sottostimati, ove occorra, sentiti i soggetti interessati, si procederà con conseguente eventuale rettifica del finanziamento rispetto all'ammontare richiesto.

Art. 6.

Il soggetto proponente può affidare a terzi parte delle attività del programma di ricerca, fermo restando a suo carico la completa ed esclusiva responsabilità della corretta esecuzione del predetto programma.

Tutti i risultati, brevettabili o non, ottenuti con le attività di ricerca entrano a far parte della proprietà dello Stato, a nome della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, all'atto del raggiungimento dei rispettivi obiettivi e dell'erogazione dei corrispettivi pattuiti. Il soggetto proponente, al raggiungimento di risultati brevettabili, deve provvedere immediatamente a depositare domanda di brevettazione a nome e per conto dello Stato e deve poi curarne le eventuali estensioni. Dovrà poi assicurare le azioni necessarie per il mantenimento in vigore e per la difesa dei brevetti ottenuti.

A conclusione del programma di ricerca, il soggetto proponente deve far pervenire in duplice copia al Ministero dell'ambiente - Commissione tecnico-scientifica, una dettagliata relazione finale completa delle attività svolte e dei risultati conseguiti a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Art. 7.

I Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle risultanze della valutazione compiuta sulle proposte presentate, determinano con proprio decreto la lista dei progetti ammessi al finanziamento con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi nonché le procedure per il trasferimento dei fondi ai soggetti titolari dei progetti ammessi al finanziamento.

La commissione tecnico-scientifica, così come integrata al precedente art. 5, provvederà alla verifica circa il corretto svolgimento dei lavori e la loro regolare esecuzione.

Durante lo svolgimento di tale attività di verifica e di controllo si potrà valutare l'opportunità di apportare variazioni al programma di ricerca in relazione sia alla valutazione dei risultati parziali resi disponibili sia al finanziamento di altri programmi attuati od in corso di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 settembre 1988

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Allegato

Data di ricezione ______________
n. protocollo ______________
Codice ______________

SCHEDA TIPO
per la presentazione dei progetti di ricerca ex art. 5 comma 1 del d.l. 2 gennaio 1987,n. 10, convertito in legge 24 marzo 1987, n. 119

Si certifica che le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda e nelle tavole e documenti annessi sono pienamente conformi alla documentazione progettuale in base alla quale la scheda medesima ed i relativi allegati sono stati redatti.
Data, ______________ Firma ______________
Qualifica ______________

1. PARTE PRIMA: INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Titolo del programma proposto ______________

____

____

1.2 Soggetto proponente ______________

____

1.3 Soggetto promotore ______________

____

1.4 Costo totale ______________
(in milioni di lire)

1.5 Finanziamento richiesto ______________
(in milioni di lire)

PARTE TERZA: DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA

3.1 Descrizione del programma proposto e cenni sulle metodologie per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel breve e medio periodo

3.2 Descrizione della strumentazione e delle attrezzature necessarie nonchè degli eventuali riferimenti territoriali, sociali, economici, settoriali e programmatici

3.3 Metodologie proposte per la rcerca ed obiettivi che si intendono conseguire

3.4 Programma di sviluppo delle attività

3.5 Risultati attesi

3.6 Descrizione dell'organizzazione delle attività per la realizzazione del programma

Responsabilità
Coordinamento
Modalità di esecuzione
Acquisto di prodotti-prestazioni-servizi)
Gestione dei risultati

3.7 Presentazione dei risultati

PARTE QUARTA: COSTI DEL PROGRAMMA - PIANO FINANZIARIO - PIANO DI LAVORO

4.1 Caratteristiche tecniche e funzionali del programma

Attività previste
Tecnologie
Tecniche e metodi
Tipologie di lavoro
Elenco e descrizione degli elaborati allegati alla scheda

4.2 Descrizione e quantificazione dei costi del programma

Costi globali
Costi per attività
Costi per soggetti
Costi per contratti/appalti/prestazioni

Riportare i dati relativi nelle tavole 1,2,3 e 4

4.3 Eventuale indicazione dei costi relativi alla gestione dei risultati del programma)

Riportare i dati relativi nelle tavole 5

4.4 Calendario dei lavori e delle attività

Tavola n. 6

4.5 Piano finanziario. Indicazione degli impieghi e delle fonti di finanziamento

Riportare i dati relativi nella tavola 7

PARTE QUINTA: EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI

TAVOLA 1: COSTI GLOBALI (milioni di lire)	
1.1 Ricerche	
1.2 Studi-Analisi-Rilievi-Sperimentazioni	
1.3 Progettazione esecutiva	
1.4 Opere e Manufatti	
1.5 Impianti e macchinari fissi	
1.6 Attrezzature	
1.7 Personale * a) per prestazioni di intelletto a1) interno a2) esterno b) per prestazioni d'opera b1) interno b2) esterno	
1.8 Spese generali di organizzazione (specificare)	
1.9 Trasferte e missioni	
1.10 Altri costi (specificare; escluso personale)	
1.11 IVA	
1.12 TOTALE 1	

* Specificare se espressi in ore/uomo (h/u), in mese/uomo (m/u)

4.2 Descrizione e quantificazione dei costi del programma

Costi globali
Costi per attività
Costi per soggetti
Costi per contratti/appalti/prestazioni

Riportare i dati relativi nelle tavole 1,2,3 e 4

4.3 Eventuale indicazione dei costi relativi alla gestione dei risultati del programma)

Riportare i dati relativi nelle tavole 5

4.4 Calendario dei lavori e delle attività

Tavola n. 6

4.5 Piano finanziario. Indicazione degli impieghi e delle fonti di finanziamento

Riportare i dati relativi nella tavola 7

PARTE QUINTA: EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI

TAVOLA 1: COSTI GLOBALI (milioni di lire)	
1.1 Ricerche	
1.2 Studi-Analisi-Rilievi-Sperimentazioni	
1.3 Progettazione esecutiva	
1.4 Opere e Manufatti	
1.5 Impianti e macchinari fissi	
1.6 Attrezzature	
1.7 Personale * a) per prestazioni di intelletto a1) interno a2) esterno b) per prestazioni d'opera b1) interno b2) esterno	
1.8 Spese generali di organizzazione (specificare)	
1.9 Trasferte e missioni	
1.10 Altri costi (specificare; escluso personale)	
1.11 IVA	
1.12 TOTALE 1	

* Specificare se espressi in ore/uomo (h/u), in mese/uomo (m/u)

TAVOLA 2: RIPARTIZIONE DEI COSTI PER ATTIVITA'
(milioni di lire)

VOCI DI COSTO	ATTIVITA' A*	ATTIVITA' B*	ATTIVITA' C*
1.1 Ricerche			
1.2 Studi-Analisi-Rilievi-Sperimentazioni			
1.3 Progettazione esecutiva			
1.4 Opere e Manufatti			
1.5 Impianti e macchinari fissi			
1.6 Attrezzature			
1.7 Personale a) per prestazioni di intelletto a1) interno a2) esterno b) Per prestazioni d'opera b1) interno b2) esterno			
1.8 Spese generali di organizzazione (specificare)			
1.9 Trasferte e Missioni			
1.10 Altri costi (specificare; escluso personale)			
1.11 IVA			
1.12 TOTALE 2 (°)			

* Si intende un'articolazione delle attività ritenuta funzionale dal proponente.
(°) Il TOTALE 2 deve coincidere con il TOTALE 1 di Tavola 1

TAVOLA 3: RIPARTIZIONE DEI COSTI PER SOGGETTI
(milioni di lire)

VOCI DI COSTO	ATTIVITA' A	ATTIVITA' B	ATTIVITA' C	...	TOTALE
I. Attività svolte in proprio					
I.1 Ricerche-Studi-Analisi-Progettazioni Sperimentazioni					
I.2 Opere e manufatti-Impianti e macchinari fissi					
I.3 Attrezzature					
I.4 Personale 1) d'intelletto 2) prestazioni d'opera					
I.5 Trasferte e Missioni					
I.6 Spese Generali					
I.7 Altri costi					
1.8 I.V.A.					
TOTALE I					
II. Attività affidate a terzi					
II.1 Ricerche-Studi-Analisi-Progettazioni Sperimentazioni					
II.2 Opere e manufatti-Impianti e macchinari fissi					
II.3 Attrezzature					
II.4 Personale 1) d'intelletto 2) d'opera					
II.5 Trasferte e Missioni					
II.6 Spese generali					
II.7 Altri costi					
II.8 IVA					
TOTALE II					
TOTALE (I + II)					
TOTALE 3 (*)					

(*) Il TOTALE 3 deve coincidere con il TOTALE 1 di Tavola 1

TAVOLA 4: RIPARTIZIONE DEI COSTI PER CONTRATTI/APPALTI/PRESTAZIONI
(milioni di lire)

VOCI DI COSTO	CONTRATTO 1	CONTRATTO 2	CONTRATTO 3	...	TOTALE (*)
1. Ricerche-Studi-Analisi-Progettazioni Sperimentazioni					
2. Opere e manufatti-Impianti e macchinari fissi					
3. Attrezzature					
4. Personale					
5. Trasferte e Missioni					
6. IVA					
7. Totale					

(*) Il TOTALE deve coincidere, per ogni riga, con i corrispondenti valori della TAVOLA 3

TAVOLA 5: GESTIONE DEL PROGRAMMA (se applicabile)		
VOCI DI COSTO	Mil.ni di lire (valori a regime)	
1. Materiali		
2. Prestazioni di terzi		
3. Personale		
4. Altri servizi		
5. Altre (specificare)		
6. Totale		
Personale (unità)		

TAVOLA 6: CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA'	PERIODI DI RIFERIMENTO															
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16

PERIODO DI RIFERIMENTO
Settimana [ ]
Mese [ ]
Trimestre [ ]
Semestre [ ]

TAVOLA 7: PIANO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

N.	DESCRIZIONE	MESI				
		1°	2°	3°	4°	...
	A. INVESTIMENTO					
	Fabbisogno					
1.	Costi di investimento o di realizzazione del programma					
	Copertura					
2.	Risorse proprie					
3.	Trasferimenti pubblici (art. 5 Legge 119/87)					
4.	Ricorso al mercato finanziario					
5.	Altre					
6.	Totale (da 2 a 5)					
	B. GESTIONE (eventuale)					
	Fabbisogno					
7.	Costi d'esercizio					
8.	Rimborso finanziamenti (quota capitale)					
9.	Interessi passivi					
10.	Totale (7+8+9)					
	Copertura					
11.	Rientri tariffari ed altri rientri (specificare)					
12.	Trasferimenti pubblici (art. 5 Legge 119/87)					
13.	Risorse proprie					
14.	Altre					
15.	Totale (da 11 a 14)					
16.	Eventuale differenza tra rigo 15 e rigo 10					

NOTA ILLUSTRATIVA

Si forniscono le note esplicative relative solo ad alcuni dei punti della scheda.

Parte prima: INFORMAZIONI.

1.1 Indicare il titolo del programma proposto in maniera concisa, chiara ed univoca.

1.2 Il soggetto «proponente» è quello che presenta formalmente l'istanza di finanziamento.

1.4 Indicare il costo complessivo del programma in migliaia di lire.

1.6 Indicare le componenti principali (studi, sperimentazioni, analisi di fattibilità, progettazioni di massima, progettazione esecutiva, realizzazione di opere, prestazione di servizi, ecc.).

1.7 Indicare il soggetto che provvederà di fatto alla realizzazione del programma se diverso da quelli citati alle sezioni 1.2 e 1.3. Ove si tratti dell'ente citato in precedenza, utilizzare l'espressione «come alle sezioni 1.2 e 1.3».

1.8 Indicare le principali attività previste e le ipotesi riguardanti i vari livelli di responsabilità e di coordinamento.

Parte seconda: IDENTIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DELL'INTERVENTO.

È necessario che vengano forniti dettagliati elementi che consentano di valutare l'idoneità degli esecutori sia per la realizzazione delle attività svolte in proprio che di quelle affidate a terzi.

2.1 Devono essere indicati tutti i soggetti coinvolti per la realizzazione del programma.

Nel caso di consorzi o società di cui all'art. 1 del presente decreto le informazioni richieste devono essere fornite, rispettivamente sia per i consorzi o società proponenti che per i singoli consorziati o soci dei quali è pervenuta la partecipazione.

Parte terza: DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

3.1 Vanno qui descritti gli aspetti più qualificanti dell'intervento proposto, indicando tra l'altro se le attività consistono:

a) nello sviluppo, mediante ricerche su impianti e sistemi di trattamento esistenti selezionati con il criterio della rappresentatività, di metodologie per la verifica dell'efficacia del funzionamento di detti impianti e sistemi di trattamento, nonché nell'individuazione di modalità e tempi sufficienti ad eccertare l'efficienza, le caratteristiche operative, gli oneri di gestione delle tecnologie e dei sistemi impiegati, ivi comprese le modalità di conduzione più idonee e la loro affidabilità;

b) nella verifica delle possibilità d'impiego di impianti di depurazione di reflui urbani, industriali o misti tal quali od opportunamente adeguati, per il trattamento delle acque di vegetazione, anche previo accumulo e laminazione della portata massima delle medesime durante il corso dell'anno;

c) nella messa a punto di nuovi processi e tecnologie di trattamento su scala di laboratorio nonché nella ottimizzazione di quelli esistenti oppure nel trasferimento di schemi di processo su scala di impianto pilota e dimostrativi;

d) in specifiche indagini sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque di vegetazione tal quali o dei concentrati derivanti da processi di trattamento al fine di verificare le possibilità e le eventuali modalità di recupero di costituenti di maggior pregio da utilizzare, ad esempio, per:

la produzione di mangimi o ammendamenti;

il recupero dell'olio residuo o di altri prodotti;

il riciclaggio in altri processi produttivi;

il recupero energetico.

3.2 Occorre qui procedere alla descrizione e quantificazione dei principali elementi che concorrano ad evidenziare gli aspetti più significativi del programma.

3.3 Indicare, in collegamento con le motivazioni i principali obiettivi dell'intervento.

3.4 Il programma di sviluppo delle attività deve individuare con esattezza gli obiettivi intermedi e finali ed i relativi risultati attesi.

3.5 Riordinare le informazioni contenute nelle sezioni da 3.1 a 3.4 definendo puntualmente i vari momenti o fasi dell'intervento sia nella fase iniziale che in quella di gestione. Dovranno poi essere puntualmente identificati i vari momenti organizzativi, le responsabilità, il coordinamento.

3.6 Esplicitare le modalità secondo le quali ritiene di presentare i risultati attesi.

Parte quarta: COSTI DELL'INTERVENTO PROPOSTO - PIANO FINANZIARIO - PIANO DI LAVORO.

4.1 Indicare caratteristiche tecniche e funzionali del programma proposto sulla base degli schemi funzionali e delle tipologie delle sue parti più significative così come desumibili dai principali elaborati progettuali che vengono allegati alla scheda tipo. Questi dovranno contenere tutte le informazioni grafiche di sostegno della parte descrittiva.

4.2 La descrizione e la quantificazione dei costi del programma deve seguire la classificazione di cui alle tavole 1, 2, 3 e 4.

4.3 Descrizione e quantificazione dettagliata dei vari costi di esercizio.

4.4 Elencare i lavori e/o le attività del programma, sia nella fase iniziale che in quella di esercizio, secondo la loro successione temporale.

4.5 L'esposizione del piano delle spese e delle fonti di finanziamento dovrà contenere precise indicazioni sulla natura e sulla durata delle risorse finanziarie da utilizzare sia per gli investimenti sia per l'eventuale gestione di impianti ed apparecchiature prevista dal programma di ricerca.

Parte quinta: EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI.

In questa sezione potranno essere proposti tutti gli ulteriori elementi ritenuti utili dal proponente ad illustrare la propria iniziativa.

NOTE AL DECRETO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 319/1976 reca: «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento».

— La legge n. 349/1986 reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 10/1987 (Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari), come sostituito dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Per la realizzazione di un programma di ricerca scientifica ed applicata, coordinato dal Ministero dell'ambiente, finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed economicamente compatibili con le condizioni della produzione e all'approfondimento della natura e della composizione delle acque medesime, anche per consentire una eventuale modifica delle condizioni di smaltimento rispetto alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, è concesso al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica un finanziamento di lire 10 miliardi per l'anno 1987.

2. Le regioni sono tenute a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto piani regionali, od a modificare quelli esistenti, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti. I piani regionali sono redatti sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la costruzione di impianti che rientrano nei piani regionali di cui al comma 2, gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato entro il limite massimo di lire 270 miliardi.

4. Per la costruzione o l'adeguamento alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, di impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi, compatibili con il piano regionale di cui al comma 2, da parte di soggetti privati, operanti anche in forme associate, possono essere concessi contributi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, su conforme parere della regione competente. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 a valere sulle disponibilità del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a partire dall'anno finanziario 1988, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Fondo per gli investimenti destinati alla tutela ambientale».

7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1987 a carico del fondo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che viene a tal fine integrato di pari importo. A tale onere si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione di pari importo della dotazione per il medesimo anno finanziario del fondo di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la relativa riassegnazione al competente capitolo di spesa; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo di pari importo delle risorse di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'intero art. 5 del D.L. n. 10/1987, come sostituito dalla legge di conversione n. 119/1987, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 14, comma 7, della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) è il seguente:

«Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a)* del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b)* al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei Comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia».

88G0487

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale di Piazza Armerina ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Enna n. 3167 del 2 marzo 1988, il liceo scientifico statale di Piazza Armerina (Enna) è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 500.000 devoluta dalla sig.ra Rizzo Carolina, allo scopo di incrementare il patrimonio della borsa di studio intestata alla memoria del marito «preside prof. Vito Romano».

88A3956

Autorizzazione al liceo-ginnasio statale «Gulli e Pennisi» di Acireale ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania n. 230/sett. 1° bis del 28 gennaio 1988, il liceo-ginnasio statale «Gulli e Pennisi» di Acireale (Catania) è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 5.000.000 disposta dagli eredi del dott. Giacomo Platania, per l'istituzione di una borsa di studio, intitolata alla memoria di quest'ultimo.

88A3957

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della «Drago società di mutuo soccorso mutua di previdenza e di assistenza tra soci, operai, pensionati, artigiani, giusta legge n. 3818 del 1886», in Milano.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1988 l'avv. Vignoli Rinaldi è stato nominato commissario liquidatore della «Drago S.m.s. mutua di previdenza e di assistenza tra soci, operai, pensionati, artigiani, giusta legge n. 3818 del 1886» ovvero «Drago S.m.s. di previdenza - credito - assistenza - assicurazioni» ovvero «Drago Mutual Credit Insurance», con sede in Milano, in sostituzione del dott. Giovanni Napodano.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

88A3990

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «La Normanna di previdenza e sicurtà», in Palermo

Con decreto ministeriale 27 settembre 1988 il prof. Vincenzo Coniglio è stato nominato commissario liquidatore della S.m.s. «La Normanna di previdenza e sicurtà», con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Giovanni Liguori.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

88A3989

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986 si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione Energia della CEE il 4 ottobre 1988 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	233
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	739
Gasolio agricoltura	»	260
Petrolio agricoltura	»	249
Gasolio pesca e piccola marina	»	238
Petrolio pesca e piccola marina	»	228

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	675	678	681	684	687
Petrolio (*)	»	597	600	603	606	609
Olio comb.le fluido	L./kg	375	378	381	384	387

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A4040

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni d'intervento nel mercato dei semi oleosi per la campagna 1988-89

1. In attuazione della regolamentazione comunitaria relativa al mercato dei semi oleosi per la campagna 1988-89, si comunica che le operazioni esecutive di intervento avverranno sulla scorta delle norme fissate dai relativi regolamenti in corso di emanazione da parte della commissione CEE i cui contenuti sono di seguito esposti.

Per quanto riguarda le modalità esecutive relative ai rapporti tra i conferenti e gli assuntori dei magazzini d'intervento si fa riferimento alle norme e condizioni generali riportate nel decreto ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 26 aprile 1984.

In attuazione dell'art. 1, ultimo comma, del sopracitato decreto ministeriale si emanano le norme specifiche relative ai conferimenti dei semi di colza, di ravizzone e di girasole all'intervento.

2. La campagna di commercializzazione dei semi oleosi ha inizio il 1° luglio 1988 per i semi di colza e ravizzone e dal 1° agosto 1988 per i semi di girasole e terminano rispettivamente il 30 giugno ed il 31 luglio 1989. I conferimenti all'intervento possono essere effettuati dal 1° ottobre 1988 al 31 maggio 1989.

3. I prezzi base di acquisto per le varie specie di semi oleosi a partire dal 1° ottobre, sono quelli appresso indicati e pari al 94% del prezzo di intervento ed al netto della riduzione dell'importo dell'integrazione e le altre conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti:

colza e ravizzone «doppio zero»	ECU 37,431 (100/kg)	L. 59.777
colza e ravizzone	ECU 35,081 (100/kg)	L. 56.024
girasole	ECU 39,405 (100/kg)	L. 62.930

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i suddetti prezzi sono sostituiti da quelli di seguito riportati:

colza e ravizzone «doppio zero»	ECU 37,431 (100/kg)	L. 61.199
colza e ravizzone	ECU 35,081 (100/kg)	L. 57.357
girasole	ECU 39,405 (100/kg)	L. 64.427

5. I prezzi base di acquisto sono aumentati della maggiorazione mensile riportata nella tabella *A* in relazione al mese di consegna del prodotto da parte del venditore, nonchè della maggiorazione o riduzione in relazione all'effettivo tenore in olio dei semi.

Tale maggiorazione o riduzione per i semi di colza e ravizzone è pari a L. 32 e dal 1° gennaio 1988 a L. 33 per ogni 100 g di olio al di sopra o al di sotto di 40 kg contenuti in 100 kg di semi, il cui peso è determinato in conformità del metodo definito nell'allegato del regolamento CEE n. 2681/83 ed il cui tenore di olio è adattato in conseguenza.

Tale maggiorazione o riduzione per i semi di girasole è pari a L. 40 e dal 1° gennaio 1989 a L. 41 per ogni 100 g di olio al di sopra o al di sotto di 44 kg contenuti in 100 kg di semi, il cui peso è determinato in conformità del metodo definito nell'allegato del regolamento CEE n. 2681/83 ed il cui tenore di olio è adattato in conseguenza.

6. Per l'ammissibilità all'intervento semi oleosi indicati al punto 3 devono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti dai detentori in lotti omogenei;

essere di prodotto sano, leale e mercantile secondo le norme comunitarie e presentare i requisiti della qualità tipo:

a) con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 9% di umidità, ed il 40% di olio, che abbia un tenore massimo di acidi grassi liberi espressi in acido oleico di 5 g per 100 g per i semi di colza e ravizzone;

b) con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 9% di umidità ed il 44% di olio, che abbia un tenore massimo di acidi grassi liberi espressi in acido oleico di 5 g per 100 g per i semi di girasole.

7. Il pagamento dei semi oleosi conferiti all'intervento viene effettuato attraverso l'ente assuntore fra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dalla presa in carico.

Roma, addì 1° ottobre 1988

Il direttore generale: PROVENZANO

MAGGIORAZIONE MENSILE DA APPLICARE AL PREZZO DI ACQUISTO DEI SEMI OLEOSI PER LA CAMPAGNA 1988-89

Mese	Semi di colza e ravizzone		Semi di girasole	
	E.C.U.	Lit 100 kg	E.C.U.	Lit 100 kg
Novembre 1988	0,318	507,846	0,378	603,666
Dicembre 1988	0,636	1.015,692	0,756	1.207,332
Gennaio 1989	0,954	1.559,790	1,134	1.854,090
Febbraio 1989	1,272	2.079,720	1,512	2.472,120
Marzo 1989	1,590	2.599,650	1,890	3.090,150
Aprile 1989	1,908	3.119,580	2,268	3.708,180
Maggio 1989	2,226	3.639,510	2,646	4.326,210

88A4017

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della sanità 18 giugno 1988, n. 253, recante: «Modificazioni all'ordinanza 30 giugno 1984 concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione dal Canada di animali domestici delle specie bovina e suina da allevamento o da produzione». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 9 luglio 1988).

Nel preambolo dell'ordinanza citata in epigrafe, alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna, terzo capoverso, sesta riga, dove è scritto: «febbre catarrale maligna *dei bovini* (blue tongue);», leggasi: «febbre catarrale maligna *degli ovini* (blue tongue)».

Nell'art. 2, primo comma, ottava riga, dove è scritto: «febbre catarrale maligna *dei bovini* (blue tongue)», leggasi: «febbre catarrale maligna *degli ovini* (blue tongue)».

88A4027

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1988, n. 423, recante: «Criteri per la deducibilità dal reddito di impresa delle spese sostenute dalle aziende produttrici di taluni farmaci per promuovere ed organizzare congressi e convegni di rilevante interesse scientifico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 3 ottobre 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 32 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, lettera *c)*, al quarto rigo, dove è scritto: «... nonché per gli *interventi* qualificati, ...», leggasi: «... nonché per gli *intervenuti* qualificati, ...».

88A4036

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100882340) **L. 800**